

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-476	del 19/07/2011
Oggetto	Sezione Provinciale di Rimini. Concessione del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 al Sig. Righi Gualtiero per il periodo 0108/2001-310/8/2011	
Proposta	n. PDTD-2011-483 del 19/07/2011	
Struttura adottante	Sezione Di Rimini	
Dirigente adottante	Stambazzi Mauro	
Struttura proponente	Sezione Di Rimini	
Dirigente proponente	Stambazzi Mauro	
Responsabile del procedimento	Paci Cristiano	

Questo giorno 19 (diciannove) luglio 2011 presso la sede di Via Settembrini, 17/D in Rimini, il Direttore del/della Sezione Di Rimini, Dott. Stambazzi Mauro, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale di Rimini. Concessione del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 al Sig. Righi Gualtiero per il periodo 0108/2001-310/8/2011.

VISTI:

- l'art. 42, comma 5, del D.Lgs.151/2001 che riconosce alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre il diritto a fruire del congedo di cui all'art. 4, comma 2, della Legge n. 53/2000 per l'assistenza al figlio con handicap grave;
- l'art. 4, comma 2, della Legge 53/2000 – richiamato dal citato art. 42 – il quale prevede la possibilità per i dipendenti di richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni;

VISTI ALTRESI':

- la Disciplina delle presenze - assenze del personale del Comparto e della Dirigenza di Arpa allegata al verbale di concertazione Rep. n. 125 del 10/04/2006 con particolare riferimento al capitolo 5, paragrafo 9, in materia di "Congedo straordinario per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità";
- la nota ASRURS Prot. PGDG n. 705/2008 che disciplina, tra gli altri, anche il sopra richiamato istituto del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001;

RICHIAMATA:

- la nota del 30/5/2011– acquisita agli atti – con cui il dipendente Sig. Righi Gualtiero richiede un periodo di congedo straordinario, ai sensi del sopra citato art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001, per l'assistenza al figlio portatore di handicap grave a fare data dal 01/08/2011 al 31/08/2011;

PRECISATO:

- che il Sig. Righi Gualtiero è, ad oggi, dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la Sezione di Rimini con il profilo di collaboratore prof.le sanitario esperto tecnico della prevenzione (categoria DS);

RILEVATO:

- che secondo quanto previsto nella sopra citata disciplina delle presenze – assenze di Arpa, il congedo straordinario in oggetto spetta al lavoratore, nell'arco della sua vita lavorativa, per un periodo massimo complessivo di due anni; i due anni costituiscono, inoltre, il limite massimo complessivo di congedo straordinario fruibile tra tutti i possibili aventi diritto in relazione al singolo portatore di handicap;

DATO ATTO:

- che dalla documentazione conservata agli atti, risulta che sussistono, in capo al Sig. Righi Gualtiero, i requisiti richiesti dalla normativa per la concessione del congedo in oggetto;
- che dalla documentazione conservata agli atti risulta, altresì, che, ad oggi, il Sig. Righi Gualtiero non ha mai fruito del congedo di cui al combinato disposto degli artt. 4, comma 2, della Legge n. 53/2000 e 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001; che nemmeno il coniuge del Sig. Righi Gualtiero ha fruito, per l'assistenza al medesimo figlio, del congedo straordinario in questione, come risulta dalla modulistica presentata dal dipendente Sig. Righi Gualtiero;

DATO ATTO:

- che sussistono, pertanto, le condizioni richieste dalle vigenti disposizioni normative per concedere al Sig. Righi Gualtiero il congedo straordinario in oggetto a fare data dal 01/08/2011 e sino al 31/08/2011;

PRECISATO:

- che ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, relativamente al congedo in oggetto, la retribuzione spetta *"fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue...Detto importo è rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati"*; per l'anno 2011 – alla luce degli effetti della rivalutazione – l'importo suddetto corrisponde ad euro 44.276,33;

RITENUTO PERTANTO:

- di concedere al Sig. Righi Gualtiero un periodo di congedo straordinario - ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 – a fare data dal 01/08/2001 e sino al 31/08/2011;
- di precisare che la retribuzione compete al dipendente nella misura e secondo quanto previsto nel citato art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001;
- di precisare, altresì – anche alla luce di quanto previsto nell'informativa INPDAP 30 del 21/07/2003 – che tale congedo è computato nell'anzianità di servizio, non è invece utile ai fini della maturazione della tredicesima mensilità e delle ferie; tale congedo, inoltre, è utile ai fini del trattamento di quiescenza, mentre non è valutabile ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR;

VISTO:

- il Regolamento ARPA sul decentramento amministrativo - approvato con DDG n.65/2010 – allegato C) lett. h), secondo cui compete al Direttore della Sezione Provinciale la concessione di aspettative e permessi relativamente al personale della Sezione medesima;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e della Legge Regionale n.32/93 Paci Cristiano;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa

1. di concedere al Sig. Righi Gualtiero un periodo di congedo straordinario - ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 – a fare data dal 01/08/2011 e sino al 31/08/2011;
2. di precisare che la retribuzione compete al dipendente nella misura e secondo quanto previsto nel citato art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001;
2. di precisare – anche alla luce di quanto previsto nell'informativa INPDAP 30 del 21/07/2003 – che tale congedo è computato nell'anzianità di servizio, non è invece utile ai fini della maturazione della tredicesima mensilità e delle ferie; tale congedo, inoltre, è utile ai fini del trattamento di quiescenza, mentre non è valutabile ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR.

IL DIRETTORE

(Dott. Mauro Stambazzi)